

DELIBERAZIONE NR. 356 DEL 05/03/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO - FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. ALESSANDRO AMOROSI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che con lettera d'intenti del 13 settembre 2024, prot. n. 60495, questa ASST ha comunicato all'Università degli studi di Milano la volontà di rinnovare il rapporto di collaborazione didattica con la scuola di specializzazione in chirurgia generale previa stipula di apposita convenzione ai sensi del DPR 11 luglio 1980 n. 382, proseguendo nella messa a disposizione della citata scuola di specializzazione delle strutture, attrezzature e personale afferenti alla SS Week Surgery SGB e inviando contestualmente la documentazione necessaria ai fini dell'accreditamento delle predette strutture ai sensi del DI 13 giugno 2017 n. 402;

Vista la comunicazione del 5 dicembre 2025, prot. ASST n. 84590, con la quale la medesima Università ha trasmesso il testo della convenzione per l'utilizzo della SS Week Surgery SGB per le esigenze didattico formative della suddetta scuola di specializzazione, da sottoscrivere per formalizzare la collaborazione dell'azienda alla formazione accademica e professionale di cui all'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 e, in particolare, alla formazione dei medici specialisti di cui al titolo VI del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368;

Rilevato che è successivamente intercorsa copiosa corrispondenza tra i competenti uffici – agli atti - per stabilire, in particolare, il contenuto dell'art. 12 della convenzione, relativo al "Trattamento dei dati personali", definizione che ha richiesto un confronto diretto tra i rispettivi responsabili della protezione dei dati, che hanno recentemente formulato e approvato la versione finale di detto articolo;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- gli artt. 1 e 2 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabiliscono che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali scuole è determinato nello statuto in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture e attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinviando alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DPCM 24 maggio 2001, con il quale sono stati forniti indirizzi circa le modalità di partecipazione delle università alla programmazione sanitaria nonché di integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal Servizio sanitario nazionale e dalle università;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in sanità" e s.m.i. e in particolare il Titolo III "Disciplina dei rapporti tra la regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca", come modificato dalla l.r. 12 dicembre 2017, n. 33;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015";
- il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche e formative e di ricerca approvato con DGR n. XI/7437 del 30 novembre 2022;

Considerato che il responsabile della SS Week Surgery SGB ha confermato il proprio parere favorevole alla stipula della convenzione di cui trattasi;

Accertata la possibilità di poter collaborare, ai sensi delle su menzionate disposizioni e coerentemente con la propria mission e la vision aziendale, alla formazione specialistica di giovani medici, senza alcun pregiudizio per lo svolgimento delle attività di cura e assistenza;

Accertato, altresì, che ricorrono, quindi, i presupposti per sottoscrivere la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi da parte della scuola di specializzazione in chirurgia generale dell'Università degli studi di Milano;

Dato atto che con la sottoscrizione della convenzione l'ASST assume l'onere del pagamento dell'imposta di bollo;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università degli studi di Milano la convenzione per l'utilizzo da parte della scuola di specializzazione in chirurgia generale dello stesso Ateneo delle strutture, delle attrezzature e del personale di questa ASST a fini didattici integrativi, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A);
2. di imputare il costo derivante dall'adozione del presente provvedimento al competente conto del bilancio 2026, come da attestazione allegata;
3. di dare atto, altresì, che la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali, è responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE

Tra

L'Università degli Studi di Milano, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151, rappresentata dalla Rettore Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, nata a Milano il 02.06.1973, domiciliata per la carica in Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano, (di seguito indicata "Università")

e

l'ASST Papa Giovanni XXIII, C.F. e P.IVA. 04114370168, rappresentata dal Direttore generale dott. Francesco Locati, nato a Treviglio (BG) il 3 maggio 1960, domiciliato per la carica in Piazza OMS, 1, Bergamo (di seguito indicata "ASST")

di seguito indicate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

Visti:

- il d.lgs. 17.08.1999 n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"* e, in particolare, gli artt. 34 e seguenti;
- la l.r. 30.12.2009 n. 33 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"* e s.m.i.;
- il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le università lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. XI/7437 del 30.11.2022;
- il D.I. 04.02.2015 n. 68 *"Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria"*;
- il D.I. 13.06.2017 n. 402 recante *"Standard, requisiti e indicatori di attività formativa ed assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria"*;

Premesso che:

- l'art. 34 e seguenti del d.lgs. n. 368/1999 e l'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015 prevedono che ogni scuola di specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse

assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;

- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;
- l'ASST con nota del 13.09.2024 ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;

Viste:

le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- Consiglio telematico della Scuola di specializzazione in data 11.07.2025;
- Comitato di Direzione della Facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 22.09.2025;
- Senato Accademico in data 14.10.2025.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Finalità

L'ASST consente all'Università l'utilizzo in via esclusiva, delle strutture di cui al successivo art. 3 poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

L'Ente Convenzionato si impegna a non stipulare altre convenzioni con Scuole della medesima tipologia di altro Ateneo per l'utilizzo della struttura posta a esclusiva disposizione della Scuola dell'Università degli Studi di Milano.

Art. 3

Impegni assunti dall'ASST

L'ASST, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione esclusiva, le strutture, i servizi logistici e il personale medico, tecnico, paramedico e ausiliario facente capo alla S.S. Week Surgery SGB del P.O. San Giovanni Bianco nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante della presente convenzione. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'ASST assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 15, comma 2.

L'ASST si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la S.S. Week Surgery SGB del P.O. San Giovanni Bianco agli obiettivi didattici e formativi della Scuola. La S.S. Week Surgery SGB del P.O. San Giovanni Bianco quale struttura convenzionata, è stata classificata come "collegata" ai sensi del D.I. n. 402/2017.

Art. 4

Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna a utilizzare le strutture di cui all'allegato "A" unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

Art. 5

Attività formativa

L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale utilizza le strutture, le attrezzature e il personale presenti nelle strutture convenzionate, senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione specialistica ai sensi del D.I. n. 68/2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della S.S. Week Surgery SGB del P.O. San Giovanni Bianco è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione specialistica partecipa alla totalità delle attività mediche della S.S. Week Surgery SGB del P.O. San Giovanni Bianco per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'ASST e il responsabile della stessa S.S. Week Surgery SGB del P.O. San Giovanni Bianco.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione - quando svolge personalmente procedure e attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici e in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della S.S. Week Surgery SGB del P.O. San Giovanni Bianco i medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6

Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività assistenziali

La S.S. Week Surgery SGB del P.O. San Giovanni Bianco e le strutture poste a disposizione delle esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione specialistica, tenuti a frequentare la S.S. Week Surgery SGB del P.O. San Giovanni Bianco e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la direzione dell'ASST, nonché il responsabile della S.S. Week Surgery SGB del P.O. San Giovanni Bianco.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "Libretto personale di formazione" appositamente predisposto, che al termine del periodo formativo deve essere vistato dal direttore della struttura presso la quale si effettua la formazione e trasmesso alla Direzione della Scuola; il direttore della S.S. Week Surgery SGB del P.O. San Giovanni Bianco ha il compito di comunicare alla Direzione Sanitaria dell'ASST le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione specialistica.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente, concordano che in nessun caso l'attività svolta dal medico in formazione specialistica sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L'ASST consente ai medici in formazione specialistica di disporre di spazi fisici adeguati alle esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio ove disponibile e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale, alle condizioni previste dai relativi regolamenti aziendali.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione sanitaria dell'ASST il numero e i nominativi dei medici in formazione specialistica che frequenteranno la S.S. Week Surgery SGB del P.O. San Giovanni Bianco, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nell'esecuzione di tale attività.

Art. 7

Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni anno accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'ASST, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la S.S. Week Surgery SGB del P.O. San Giovanni Bianco appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'ASST autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

Art. 8

Oneri delle Parti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'ASST e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'ASST stessa.

Art. 9

Copertura assicurativa a carico dell'ASST

L'ASST, individuata dal Consiglio della Scuola come sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 10

Prevenzione e sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 09.04.2008 n. 81, che svolgono attività formativa presso le strutture dell'ASST e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'ASST (art. 18 del d.lgs. n. 81/2008), quale datore di lavoro, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST medesima.

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'ASST.

Ai fini del coordinamento della protezione e sicurezza dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e per l'ottimizzazione della radioprotezione, in osservanza agli artt. 109, 112, 113 e 115 del D.Lgs 101/2020 e s.m.i., si rinvia all'Accordo unico stipulato dall'Ateneo ai fini degli obblighi e delle

responsabilità di cui al D.lgs. n. 81/2008 e al D.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 con l'Ente preposto alla sorveglianza fisica e sanitaria degli specializzandi in Chirurgia Generale, individuato nel caso specifico nell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda quale Polo ospedaliero convenzionato di primo accesso (POC1), e all'Addendum allegato all'Accordo unico che regola i rapporti tra Ateneo, Poli ospedalieri di primo accesso ed enti ospedalieri convenzionati successivi facenti parte della rete formativa delle singole scuole.

Art. 11

Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, a eccezione di quelle informazioni, dati, know-how e notizie per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e di quelle per le quali la parte da cui tali informazioni, dati, know-how, notizie provengono, abbia dato il proprio consenso scritto.

Le Parti si impegnano a non fare oggetto di utilizzazione dei dati sopra specificati, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi.

La presente clausola di riservatezza è a tempo indeterminato, anche dopo la cessazione del rapporto convenzionale.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi

in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione impegnandosi reciprocamente a darne preventiva comunicazione scritta.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività didattico-formative, le Parti, in qualità di contitolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali dei medici in formazione specialistica in conformità a quanto disposto all'art. 26 del GDPR. L'accordo di contitolarità costituisce parte integrante della convenzione (allegato B).

Le Parti, in qualità di contitolari del trattamento per i dati personali dei medici in formazione specialistica ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal d.lgs. 10.08.2018 n. 101 e dal Regolamento UE n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti da parte dei medici in formazione specialistica della Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale, ivi compresi i dati identificativi degli interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell'ambito del proprio progetto formativo, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale percorso formativo e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati dei medici in formazione specialistica ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'ASST è da considerarsi titolare del trattamento dei dati dei medici in formazione specialistica trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.

L'ASST si impegna a nominare i medici in formazione specialistica che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. I medici in formazione specialistica potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste a oggetto del proprio percorso formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività formativa specialistica.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> nella sezione "Le informative sulla privacy e la gestione dei dati": "Informativa per Enti in convenzione per attività di tirocinio (11 ottobre 2022)" per l'ASST, e "Informativa per studenti, laureati, partecipanti ai test di ammissione, studenti in mobilità internazionale (15 giugno 2022)" per i medici in formazione specialistica.

L'ASST, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dalla stessa e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo: <https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione->

trasparente/privacy/informative-sulla-privacy, ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità garante o dall'Autorità giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni della presente convenzione, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo RPD che per l'Università è il prof. avv. Pierluigi Perri (dpo@unimi.it) e che per ASST è il dr. Luigi Recupero (protocollo@asst-pg23.it, ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it).

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali violazioni dei Dati Personali (*Data Breach*) secondo i protocolli attuati nei rispettivi enti. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Ciascuna Parte è tenuta a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità oggetto della presente convenzione in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del

Regolamento UE 679/2016. Ciascuna Parte deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altra Parte, qualora ragionevolmente richiesto.

Ciascuna Parte adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie ai fini del tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Nell'ipotesi di "*Data Breach*" che potrebbe ragionevolmente compromettere i diritti e le libertà dell'interessato, la Parte che ne ha avuto per prima conoscenza ne darà tempestivamente notizia all'altra, senza indugio informandola contestualmente anche delle potenziali conseguenze, tenendo conto del periodo di 72 ore previsto dal GDPR per la notifica della violazione all'Autorità di Controllo.

Resta in ogni caso inteso che l'eventuale responsabilità tra i contitolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento UE 679/2016.

Ai suddetti fini gli interessati potranno contattare le Parti ai seguenti indirizzi:

- ASST: protocollo@asst-pg23.it, ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

- Università: dpo@unimi.it

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 13

Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021

pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 14

Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 5 anni (cinque), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

L'ASST si impegna a comunicare all'Università, a mezzo Pec non oltre il termine di 1 mese prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo. La convenzione è da intendersi prorogata per il periodo necessario al completamento del relativo iter deliberativo.

Qualora la manifestazione di intenti dovesse pervenire successivamente, le Parti si determineranno per la proroga degli effetti della convenzione per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione dell'accordo.

Art. 15

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare a mezzo PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora la S.S. Week Surgery SGB del P.O. San Giovanni Bianco non dovesse essere più rispondente, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

Art. 16

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 17

Imposte

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2, del d.lgs. 07.03.2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ed è soggetta a imposta di bollo a cura e a spese dell'ASST, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del DPR 26.10.1972 n. 642 e art. 6 DM 17.06.2014): l'ASST effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 2016/10861 del 01.02.2016 rilasciata dall'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Bergamo 1.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26.04.1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per l'Università degli Studi di Milano
La Rettrice
Prof.ssa Marina Marzia Brambilla

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII
Il Direttore generale
Dott. Francesco Locati

Allegati:

Allegato "A": descrizione struttura

Allegato "B" e "1": Accordo di contitolarità e Informativa privacy

ALLEGATO "A"**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN CHIRURGIA GENERALE**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017
recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e
assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE DELLA
STRUTTURA POSTA A
DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA

SS Week Surgery SGB

CODICE NSIS

0901

DIRETTORE SS

dott. Alessandro Lucianetti

STRUTTURA SANITARIA

ASST Papa Giovanni XXIII

SS già convenzionata con altra scuola di specializzazione dell'ateneo	Si	No ☒
Se sì indicare quali:	Scuola di specializzazione in	
SS già convenzionata con scuola specializzazione di altro ateneo	Si	No ☒
Se sì indicare quali:	Scuola di specializzazione in	

Standard strutturali		
A) Fondamentali	Degenza	Si posti letto n. 17 (degenza e day surgery)
	Day Surgery	Si posti letto n. 17 (degenza e day surgery)
	Sale operatorie	Si n. 3/4 settimana
	Ambulatori	Si n. 3/ settimana

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella SS Week Surgery SGB indicare se presente nell'azienda che ospita la SS
B) Annessi	Attività senologica	No	Si
	Chirurgia dei trapianti	No	Si
	Chirurgia bariatrica	No	No
	Fisiopatologia esofagea	No	Si
	Attività endocrino chirurgica	No	Si
	Attività di proctologia	Si	
	Diagnostica vascolare	No	Si
	Diagnostica ecografica	Si	
	Endoscopia diagnostica e terapeutica	Si	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
C) Servizi generali e diagnostici dell'ASST che ospita la struttura collegata	Radiologia e diagnostica per immagini	Si
	Anatomia patologica	Si
	Anestesia e rianimazione	Si
	Terapia del dolore	Si
	Terapia intensiva	Si
	Medicina di laboratorio	Si
	Oncologia medica	Si
	Medicina generale	Si
	DEA di 1° o 2° livello o servizio di emergenza urgenza	Si

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE MEDICO *	Medici	n. 13 (in rotazione con la SC Chirurgica generale 1 – Addominale toracica)
PERSONALE SANITARIO *	Personale ausiliario	n. 6
	Infermieri	n. 7

* Si certifica che il numero del personale medico, sanitario e tecnico è conforme al volume assistenziale della struttura.

Standard assistenziali	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo SS Week surgery SGB. Anno 2023)	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura collegata
A) Interventi chirurgici annui	Interventi di alta chirurgia	_____	n. 100	n. 50
	Interventi di media chirurgia	_____	n. 200	n. 100
	Interventi di piccola chirurgia	n. 508	n. 300	n. 150
B) Ricoveri annui	Degenze	n. 31	n. 800	n. 400
	Day Hospital e/o Day Surgery	n. 708	n. 400	n. 200

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale della SS Week Surgery SGB con riferimento alle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo.	Indicare il Volume annuale della SS Week Surgery SGB Anno 2023
Interventi di Alta Chirurgia (il 10% come primo operatore, il resto come secondo operatore)	_____
Interventi di Media Chirurgia (il 25% come primo operatore, il resto come secondo operatore)	_____
Interventi di Piccola Chirurgia (il 40% come primo operatore, il resto come secondo operatore) (Sono incluse le procedure di chirurgia ambulatoriale e in D.H.)	n. 508 + 1.702 (prestazioni ambulatoriali)
Totale interventi	n. 508
Aver prestato assistenza diretta e responsabile con relativi atti diagnostici e terapeutici in un adeguato numero di pazienti in elezione, critici e in emergenza/urgenza	
Aver prestato attività di assistenza diretta per almeno 2 semestri complessivi in chirurgia d'urgenza, pronto soccorso e del trauma, in anestesia e rianimazione e nelle chirurgie specialistiche previste dall'ordinamento secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola	
Nella preparazione tecnica è consigliabile, ove possibile, lo studio della medicina operatoria sul cadavere. È inoltre fortemente auspicabile la frequenza di corsi di formazione con simulatori virtuali e box per l'esercizio in tecniche laparoscopiche. La tecnica di base della micro chirurgia sperimentale va appresa in laboratorio con un corso propedeutico.	

Allegato B

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

TRA

L'Università degli studi di Milano (di seguito "Università" o "Contitolare del trattamento"), con sede in legale in Milano, Via Festa del Perdono, 7, codice fiscale 80012650158, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore, prof.ssa Marina Marzia Brambilla

E

L'Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, (di seguito "ASST" o "Contitolare del trattamento"), con sede in legale in Bergamo, Piazza OMS, 1, C.F. 04114370168, rappresentata dal direttore generale, dott. Francesco Locati

di seguito congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- A. L'espletamento dell'attività descritta all'interno della Convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale tra le Parti comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR);
- B. Ai sensi dell'art. 26 del GDPR, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento;
- C. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte dei contitolari del trattamento con particolare riguardo ai rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati ed in relazione all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati.
- D. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno

rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali;

Tutto ciò Premesso, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo, le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La Contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, par. 2, del GDPR e ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso, tra le Parti, che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di, e contro, ciascun Contitolare del trattamento.

2. TRATTAMENTO OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO

2.1. Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art.1, il seguente trattamento di dati personali sarà gestito in regime di Contitolarità tra le Parti durante il periodo di vigenza della Convenzione.

La tipologia di trattamento di dati personali oggetto della Contitolarità è la seguente:

- Gestione delle attività didattico-formative.

La tipologia di trattamento dei dati di cui sopra verrà gestita secondo lo schema seguente:

Trattamento	Gestione delle attività didattico-formative professionalizzanti
Finalità del trattamento	Svolgimento delle attività didattico formative professionalizzanti e valutazione conclusiva
Tipologia di dati	Dati personali comuni (identificativi e correlati allo svolgimento dell'attività didattico-formativa del medico specializzando, ivi

	compresi dati inerenti le attività pratiche svolte dagli studenti nell'ambito del tirocinio, giudizi espressi dai tutor e dati dei CV e relativi alla carriera universitaria); Categorie particolari di dati personali (dati idonei a rilevare lo stato di salute).
Rapporto giuridico tra le Parti	Contitolarità.
Base giuridica del trattamento	art. 6, par. 1, lett. e) GDPR e art. 2ter d.lgs. 196/2003 (protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le università lombarde Giunta Regionale n. XI/7437 del 30.11.2022) e art. 9, par.2, lett. g) GDPR e art. 2sexies, comma 2, lett. bb) d.lgs. 196/2003
Informativa da realizzare	Informativa Privacy congiunta - Attività didattico-formative e tirocini (parte integrante e sostanziale del presente accordo di contitolarità - Allegato 1).
Soggetto addetto alla consegna dell'informativa	Il Contitolare che per primo ha il contatto con l'interessato.
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	Il Contitolare a cui si rivolge l'interessato.
Data Breach	Gestione congiunta per la notifica all'Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione.
DPO di riferimento	DPO del Contitolare a cui si rivolge l'interessato, fornendo comunque comunicazione al DPO dell'altro Contitolare. DPO UNIMI: avv. Pierluigi Perri, e-mail: dpo@unimi.it - DPO ASST: LTA S.r.l. - dr. Luigi Recupero, e-mail: protocollo@asst-pg23.it, ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

2.2. Le Parti concordano che i dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati (10 anni dalla cessazione di ogni effetto contrattuale), fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri.

2.3. Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista dalla Convenzione che ne costituisce la base giuridica e il presupposto.

3. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI

3.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.2. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti, per la gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti e per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

3.3. L'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto, sarà redatta congiuntamente dalle Parti e dovrà precisare, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la Contitolarità del trattamento. Le Parti concordano che le responsabilità reciproche nella prestazione dell'informativa vengono identificate dallo schema di cui al punto 2.1. del presente Accordo. Inoltre, se richiesta, l'informativa potrà essere consegnata su supporto cartaceo dall'Ente a cui si rivolge l'interessato.

3.4. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

3.5. Ogni Contitolare potrà dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Esclusivamente in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito *in toto* l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando nei suoi confronti l'azione di regresso.

3.6. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

3.7. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido, che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'altro Contitolare;

3.8. Le Parti concordano che tutto il personale impiegato in attività afferenti al trattamento indicato al punto 2.1. del presente Accordo riceverà specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali.

4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

4.1. Il Contitolare del trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati ed utilizzati in virtù del rapporto di Contitolarità instaurato con l'altra Parte;

4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno, se opportuno, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari, nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5.2. Il Contitolare del trattamento, che detiene fisicamente dati e documenti, nonché i *database*, adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali degli interessati in caso di incidente fisico o tecnico.

5.3. I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

5.4. Chiunque agisca nell'ambito dell'autorità di un Contitolare ed abbia accesso ai dati personali degli interessati non tratterà i predetti dati personali se non previamente istruito dal Contitolare stesso.

5.5. Il Contitolare deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altro Contitolare.

6. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1. Nell'ipotesi in cui l'esercizio del diritto da parte dell'interessato venga rivolto ad uno dei due Contitolari, il Contitolare che ricevuto la richiesta dovrà trasmettere la documentazione relativa al diritto esercitato tramite PEC all'altro Contitolare entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta stessa.

6.2. La notifica trasmessa dal Contitolare che ha ricevuto la richiesta deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire all'altro Contitolare di poter esaminare l'esercizio del diritto dell'interessato e offrire il supporto necessario, al fine di dare riscontro entro i limiti temporali stabiliti dal GDPR; in particolare, il Contitolare che ha ricevuto la trasmissione dell'istanza dall'altro Contitolare, dovrà presentare le proprie osservazioni su quanto ricevuto entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione dell'istanza, al fine di concordare la risposta da fornire all'istante e/o, comunque, per definire le modalità di gestione della richiesta.

6.3. Se per qualsivoglia motivo e/o ragione, a seguito della trasmissione dell'istanza all'altro Contitolare, quest'ultimo non presti la necessaria collaborazione, il Contitolare che ha ricevuto l'istanza dall'interessato potrà comunque gestire la risposta in via autonoma, al fine di rispettare i termini previsti dal GDPR e senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna nei confronti dell'altro Contitolare.

6.4. In ogni caso, il Contitolare che ha ricevuto la richiesta da parte dell'interessato dovrà rispondere entro il limite di trenta (30) giorni così come previsto dal GDPR. Tale periodo può essere esteso fino a tre (3) mesi in casi di particolare complessità, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, par. 3, del GDPR.

7. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1. Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, tramite PEC, qualsiasi violazione dei dati personali (c.d. *data breach*) entro e non oltre un (1) giorno lavorativo dal momento

dell'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità competente, tenendo conto del periodo di 72 ore previsto dal GDPR. Ciascuna Parte dovrà aver cura di notificare al Garante l'evento.

7.2. Per violazione dei dati si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali degli interessati trasmessi, conservati o comunque trattati. Ciascun Contitolare dovrà prestare ogni necessaria collaborazione all'altro Contitolare in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 33 GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR.

7.3. La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali;
- b. la categoria degli interessati;
- c. il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- d. gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

7.4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni necessarie nello stesso momento della prima comunicazione, le informazioni ulteriori possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

8. NOMINA DEI RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR

8.1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

8.2. Nel caso in cui l'attività svolta dal soggetto esterno coinvolga entrambi i Contitolari, l'atto giuridico di cui all'art. 28 del GDPR dovrà essere sottoscritto da una delle Parti a nome dei Contitolari, previa valutazione congiunta degli stessi del contenuto della lettera di nomina.

8.3. Qualora l'attività del soggetto esterno coinvolga solo uno dei Contitolari, quest'ultimo dovrà comunicarne gli estremi all'altro Contitolare e avrà l'onere e la responsabilità di verificare

l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del responsabile stesso.

9. MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ACCORDO

Gli Interessati saranno informati di quanto determinato dai Contitolari con riferimento ai punti di loro interesse attraverso la messa a disposizione del presente accordo, anche in forma sintetica.

10. RISOLUZIONE

10.1. In caso di inadempimento di una delle Parti rispetto agli obblighi derivanti dal presente Accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell'altra Parte, decorsi 15 giorni, ove la Parte non abbia sanato la causa dell'inadempimento, sempre che la stessa, per la sua gravità, renda in ogni caso non proseguibile il rapporto.

10.2. Il presente atto potrà in ogni caso risolversi per volontà delle Parti, o anche di una sola Parte, con preavviso di n. 3 mesi al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente Accordo.

10.3. La risoluzione del presente Accordo non precluderà la stipula di un nuovo Accordo né pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia della Convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale in essere tra le Parti.

11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

11.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

11.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

11.3. Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o Accordo tra esse esistente relativo al trattamento dei dati personali.

11.4. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e, sottoscrivendolo, esprimono pienamente il loro consenso.

Allegato 1 - Informativa privacy

INFORMATIVA PRIVACY

Regolamento 679/2016/UE

Informativa Privacy – Attività didattico-formative

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che l'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII, in qualità di Contitolari del trattamento, trattano i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati. L'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII garantiscono che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali da Lei comunicati sono trattati per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1. e - art. 2-ter D.lgs. n. 196/2003 - Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le università lombarde Giunta Regionale x. XI/7437 del 30.11.2022 e articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE – articolo 2-sexies, comma 2, lett. bb) del D.lgs. n. 196/2003), in particolare per:

- l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici;
- la gestione delle attività di docenza, tutorato e/o assistenza nei confronti dell'Interessato;
- la gestione dei dati personali inerenti la carriera scolastica e/o universitaria;
- la gestione delle assenze e dei giustificativi;
- la gestione e la valutazione del Piano Formativo del medico specializzando;
- la gestione della sicurezza sanitaria/idoneità sanitaria del medico specializzando nel corso dell'attività didattico-formativa;
- assolvere a Sue specifiche richieste.

2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene presso gli uffici dell'Università degli studi di Milano e dell'ASST Papa Giovanni XXIII o, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I Suoi dati sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I Suoi dati sono conservati presso l'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII. Qualora fosse necessario, i Suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I Suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:

- i soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;
- le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività dell'Università degli studi di Milano e dell'ASST Papa Giovanni XXIII nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- gli uffici postali, gli spedizionieri e i corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- gli istituti di credito per la gestione d'incassi e pagamenti.

I Suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatti salvi gli obblighi di legge.

5. Contitolari del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

I Contitolari del trattamento dei dati personali sono l'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII. Alla data odierna, ogni informazione inerente i Contitolari, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, sono reperibili presso la sede dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 Nuova, 65 20122 Milano, PEC: unimi@postecert.it e dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS, 1 24127 Bergamo, PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)

I Data Protection Officer/Responsabili della Protezione dei dati individuati dagli Enti sono i seguenti soggetti:

Contitolare	DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
Università degli studi di Milano	Università degli studi di Milano	80012650158	Via Festa del Perdono, 7	20122	Milano	Prof. Avv. Pierluigi Perri
ASST Papa Giovanni XXIII	LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione, 10	00193	Roma	Dott. Luigi Recupero

I Data Protection Officer sono reperibili presso le sedi dei Contitolari:

Contitolare	Via/Piazza	CAP	Comune
Università degli studi di Milano	Via Festa del Perdono, 7	20122	Milano
ASST Papa Giovanni XXIII	Piazza OMS, 1	24127	Bergamo

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, i Data Protection Officer possono essere contattati utilizzando i recapiti istituzionali indicati anche sul sito web degli Enti:

Contitolare	PEC
Università degli studi di Milano	unimi@postecert.it
ASST Papa Giovanni XXIII	ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

I contitolari dichiarano che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

8. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, Lei può esercitare i diritti di seguito indicati:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

10. Reperimento contenuti accordo di contitolarità (Art. 26.2 Regolamento 679/2016/UE)

I contenuti dell'accordo stipulato tra i diversi Contitolari sono reperibili presso la sede dell'Università degli studi di Milano in Via Festa del Perdono, 7 20122 Milano, PEC: unimi@postecert.it e dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS, 1 24127 Bergamo, PEC: ufficioprotocollo@asst-pg23.it

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 356/2026)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO - FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 27/02/2026

Il direttore ad interim
Dr.ssa Eleonora Zucchinali

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☒ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
520/2026	1	X		€ 80,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- ☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
☐ cespiti (*indicare centro di costo*)
☒ altro (*indicare centro di costo*)
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: AG 951 Importo 1: € 80,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 27/02/2026

Il direttore ad interim
Dr.ssa Eleonora Zucchinali

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
	714230010 - Bolli e marche	520/2026	1	€ 80,00

Bergamo, 03/03/2026

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.356/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI
STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO - FORMATIVE DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
